



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Far finta di essere qualcun altro: conseguenze legali

Autore: Redazione | 28/05/2019



L'attribuzione di una falsa qualità personale integra il reato di sostituzione di persona.

Immagina che una persona ti contatti su un social network dicendo di essere un agente televisivo o un fotografo in cerca di nuovi volti da lanciare nel mondo dello

spettacolo; con la scusa ti chiede un contributo di partecipazione a un casting o ti offre un appuntamento galante. Oppure immagina che una persona si vanti di essere un noto avvocato e di aver patrocinato cause importanti con esiti altrettanto soddisfacenti; dopo questa presentazione si dichiara capace di risolvere i tuoi problemi in cambio di una parcella modesta. Hai pubblicato un'offerta di lavoro e uno dei candidati si spaccia per una persona esperta del settore: sostiene di aver già lavorato per numerose ditte e di avere le competenze adatte alla posizione.

Tutti questi esempi hanno un punto in comune: una menzogna. L'autore della truffa finge di essere un'altra persona per ottenere un vantaggio o anche per semplice vanteria. Ma la legge vieta questo comportamento. Al di là dell'utilità perseguita e del fatto che la vittima sia caduta nell'inganno, il Codice penale sanziona sempre la **sostituzione di persona**. Ma quali sono, più concretamente, le **conseguenze legali del far finta di essere qualcun altro** e quali sono le condotte che rientrano in tale illecito?

La spiegazione è stata fornita, a più riprese, dalla giurisprudenza che, con una serie di pronunce, ha analizzato svariati casi della vita quotidiana: dal falso poliziotto munito di un distintivo taroccato all'avvocato senza titolo; dal dipendente che si finge manager solo per portarsi a letto una giovane in cerca di un posto a chi, per ottenere un finanziamento, simula di avere un contratto di lavoro da porre come garanzia dell'esatto adempimento del debito. In tutti questi casi la giurisprudenza ha spiegato che il **reato di sostituzione di persona** scatta non solo quando il colpevole finge di essere una persona che non è (ad esempio, sostiene di chiamarsi Giovanni Agnelli mentre il suo nome è un altro), ma anche quando si arroga qualità personali o titoli professionali che non ha.

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa si rischia nel **far finta di essere qualcun altro** e quali sono le **conseguenze legali**.

Il reato di sostituzione di persona

Partiamo da ciò che dice il Codice penale **[1]**. Commette il **reato di sostituzione di persona** chi, facendo cadere in errore gli altri, si sostituisce a un'altra persona o si attribuisce un falso nome, un falso stato o una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici; il tutto con lo scopo di ottenere un vantaggio o danneggiare altri. La pena è la reclusione fino ad un anno.

Se la vittima non cade in errore si configura solo il **tentativo di sostituzione di persona**.

L'induzione in errore può avvenire soltanto con le quattro condotte indicate dalla norma, che sono:

- **sostituzione illegittima della propria all'altrui persona**. Consiste nell'assunzione di contegni idonei a far apparire la propria persona diversa da quella che realmente è. Si pensi al candidato sostituito al pubblico concorso da soggetto ben più preparato di lui;
- l'attribuzione di **falso nome**. Per nome deve intendersi tutto il complesso dei contrassegni di identità, quali il prenome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la paternità e la maternità;
- l'attribuzione di **falso stato**. Con il termine stato si intende la condizione complessiva della persona nella società, comprendente, dunque, la cittadinanza, la capacità di agire, la potestà familiare, i rapporti di parentela, la condizione di coniugato o di libero, ecc. È stato ritenuto reato far credere di essere celibi quando invece si è sposati;
- l'attribuzione di **qualità** cui la legge riconnette effetti giuridici. Così il soggetto che dichiara falsamente di aver compiuto la maggiore età risponderà penalmente soltanto se la maggiore età sia effettivamente richiesta per la realizzazione dell'atto giuridico.

Per la sussistenza di tale reato non occorre che il vantaggio sia costituito necessariamente da una utilità economica: ben si può essere mossi da una vanità personale o dal tentativo di sedurre una persona.

Il reato scatta solo se il fatto non costituisce un altro dei delitti contro la fede pubblica. Pertanto, se l'attribuzione di un falso nome avviene in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico o all'autorità giudiziaria, scatta il più grave reato previsto di **falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale** sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

Quando c'è sostituzione di persona: il nome falso

Abbiamo detto che il reato scatta quando ci si attribuisce un **falso nome**. Per

“nome”, si intende non solo il **nome di battesimo** ma anche tutti i contrassegni di identità, nei quali vanno ricompresi anche “quelli, come i cosiddetti **nicknames** (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, ma non per questo priva di una dimensione concreta. Utilizzare un altrui nickname - nel caso in cui non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona specifica - assume infatti lo stesso valore dello **pseudonimo** o di un nome di fantasia; per cui l’attribuzione, a sé o ad altri integra pacificamente il reato di **sostituzione di persona**.

Allo stesso modo, il delitto di sostituzione di persona si integra anche nella condotta di colui che crea ed utilizza un “**profilo**” su social network, utilizzando abusivamente **l’immagine di una persona del tutto inconsapevole**, associata ad un “nickname” di fantasia ed a caratteristiche personali negative **[2]**, o che crei un account ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti di una condotta illecita (ad es. l’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete) **[3]**.

Il reato scatta anche a carico di chi si attribuisce un nome falso, di persona immaginaria **[4]**.

Anche inserire nel sito di una “chat line” a tema erotico il recapito telefonico di altra persona associato ad un nickname di fantasia, qualora si agisca al fine di arrecare danno alla medesima, costituisce comportamento penalmente rilevante in tal senso, giacché in tal modo gli utilizzatori del servizio vengono tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata allo pseudonimo a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale **[5]**.

Il falso stato

Il reato di sostituzione di persona scatta anche quando ci si attribuisce un **falso stato**: si pensi a una persona che si spaccia per immigrato regolare mentre non lo è, a chi fa credere di non essere sposato e invece lo è, a chi fa credere di essere parente di una persona influente quando invece non ha alcun legame con questa.

Le false qualità

Spesso ci si attribuisce qualità che non si hanno: si pensi al c.v. falsificato o a un titolo professionale.

La falsa attribuzione della qualità di **esercente una professione** integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione, mentre non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione o che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale.

Posto che la **professione** va considerata una "qualità personale" cui l'ordinamento giuridico attribuisce effetti giuridici, chi si presenti falsamente come **avvocato o medico** commette il reato di sostituzione di persona. Ciò che rileva è che la persona si sia qualificata falsamente come soggetto con specifiche competenze per un proprio interesse, costituito dall'incameramento di una somma di denaro che diversamente non gli sarebbe stata versata **[6]**.

Integra il reato di sostituzione di persona la falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione. Nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta "Bartolini", indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio **[7]**.

Il falso invalido

Non integra, invece, il reato di sostituzione di persona, ad esempio, la condotta di colui che esponga sul parabrezza di un'autovettura - di cui abbia la disponibilità per accedere liberamente alla zona a traffico limitato - un **contrassegno per invalidi** rilasciato ad altro soggetto, in quanto esso non implica una attestazione di presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura, ma serve esclusivamente a stabilire un collegamento oggettivo tra una determinata autovettura ed un soggetto **portatore di handicap [8]**.

Note

[1] Art. 494 cod. pen. [2] Cass. Pen., Sez. V, 16 giugno 2014, n. 25774. [3] Cass. Pen., Sez. V, 3 aprile 2012, n. 12479. [4] Cass. Pen., Sez. II, 1 febbraio 2012, n. 4250; Cass. Pen., Sez. V, 20 novembre 2000, n. 11862). [5] Cass. Sez. 5, n. 18826 del 28/11/2012. [6] Cass. sentenza 17 maggio 2019 n. 21705. [7] Cass. sent. 22 dicembre 2010 n. 44955. [8] Cass. Pen., Sez. II, 14 marzo 2012, n. 9859; Cass. Pen., Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 7966; Cass. Pen., Sez. II, 28 settembre 2010, n. 35004

Sentenza

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 18 maggio 2010, n. 18686 Il delitto di sostituzione di persona (articolo 494 c.p.) e' sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall'inciso "se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica" contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto puo' ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'articolo 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralita' di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati. **Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 10 marzo 2010, n. 9470** Il reato di sostituzione di persona puo' concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, consistenti rispettivamente nella fede pubblica e nella tutela del patrimonio. **Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 25 maggio 2009, n. 21574** Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) ha natura plurioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest'ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. **Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 6 marzo 2009, n. 10362** Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell'art. 494 cod. pen. senza riuscire ad indurre in errore taluno. **Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 6 novembre 2007, n. 40748** Il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del Cp) è delitto contro la fede pubblica. Ma anche se lo si volesse considerare plurioffensivo, il privato offeso dovrebbe essere identificato nella persona le cui generalità sono state abusivamente spese e non nella persona nei confronti della quale la falsa identità viene declinata. (Da queste premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto che tale ultima persona non aveva titolo né per richiedere l'avviso ex articolo 408 comma

2, del Cpp, né per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione). **Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 31 ottobre 2006, n. 36094** Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza.

(Nella specie, l'imputato aveva inviato lettere a terze persone fingendosi una donna vittima di violenze sessuali). **Cassazione pen., Sez. V, 8 novembre 2007, n. 46674** Integra il delitto di cui all'art. 494 c.p. la condotta di chi crea un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per un'altra persona e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete, atteso che viene lesa l'interesse riguardante la pubblica fede, trattandosi di un'ipotesi che può superare la ristretta cerchia d'un determinato destinatario, creando una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome. (Diritto & Giustizia, 2008) È reato spacciarsi per un'altra persona, magari di sesso diverso, creando una mail di posta elettronica falsa e ingannando così gli utenti che navigano in rete. (Diritto & Giustizia, 2007) **Cassazione pen., Sez. Unite, 25 ottobre 2007, n. 46982** I delitti contro la fede pubblica tutelano anche il

soggetto sulla cui concreta posizione giuridica l'atto falso incide direttamente: soggetto che, in tal caso, ha diritto a ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione ed è legittimato a proporre opposizione contro tale richiesta. (Ced Cassazione) **Cassazione pen., Sez. V, 27 settembre 2007, n. 40748** Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è delitto contro la fede pubblica. Ma anche se lo si volesse considerare plurioffensivo, il privato offeso dovrebbe essere identificato nella persona le cui generalità sono state abusivamente spese e non nella persona nei confronti della quale la falsa identità viene declinata. (Guida al

Diritto, 2007, 47 82) **Cassazione pen., Sez. II, 6 luglio 2007, n. 35443** Il reato di sostituzione di persona può concorrere con quello di truffa, dal momento che si tratta di ipotesi delittuose diverse e autonome, che tutelano distinti beni giuridici (la fede pubblica, nel primo caso; il patrimonio, nel secondo) : ne consegue che lo stesso comportamento ben può realizzare l'elemento materiale di entrambi i reati.

(Guida al Diritto, 2007, 75) **Cassazione pen., Sez. V, 20 dicembre 2006, n. 19472** Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisce falsamente la qualità di proprietario di un terreno per ottenere il rilascio di un certificato urbanistico, considerato che si tratta di una qualità alla quale la legge ricollega effetti giuridici, tra i quali quello di ottenere dalla P.A. un certificato di destinazione urbanistica del suddetto terreno. (Ced Cassazione)

Cassazione pen., Sez. V, 27 settembre 2006, n. 36094 Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la condotta di colui che si attribuisca un falso nome in modo da poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza. (Ced Cassazione)

Cassazione pen., Sez. II, 28 gennaio 2005, n. 8754 Il delitto di sostituzione di

persona può ritenersi assorbito in altra figura criminosa solo quando ci si trovi in presenza di un unico fatto, contemporaneamente riconducibile sia alla previsione di cui all'art. 494 c.p., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; per contro, si ha concorso materiale di reati quando (come nella fattispecie, nella quale l'imputato aveva falsificato il tesserino ufficiale di riconoscimento del soggetto cui successivamente si era sostituito per commettere ulteriori reati), ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate.

(Cass. pen., 2006, 4, 1473) **Cassazione pen., Sez. V, 11 dicembre 2003, n. 8670** Integra il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) la falsa attribuzione della qualità di dipendente di un'associazione di servizio (nella specie Telefono Azzurro), la quale produce l'effetto giuridico di abilitare alla richiesta di informazioni concernenti minori, a nulla rilevando il fatto che il semplice rapporto di dipendenza dall'Associazione non comporti la capacità di rappresentarla e di assumere impegni vincolanti verso l'esterno, in quanto, anche in mancanza di una rappresentanza diretta, il dipendente crea una situazione di affidamento nell'interlocutore telefonico che costituisce il presupposto dell'attività propria dell'Associazione. (Cass. pen., 2005, 10 2993) **Cassazione pen., Sez. V, 10 febbraio 2003, n. 12695** Il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è sussidiario rispetto a ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall'inciso «se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica» contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 c.p. sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica, viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto la sussistenza in concorso dei delitti di falso materiale e sostituzione di persona nella condotta di un soggetto che, contraffatto un documento d'identità, se ne era servito per trarre i terzi in errore sulla sua identità). (Ced Cassazione) **Cassazione pen., Sez. V, 21 gennaio 1999, n. 3645** La falsa attribuzione della qualità di un esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale. Non è necessario che il fatto tenda all'illegale esercizio della professione; né importa che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Cass. pen., 2000, 1274) La professione va considerata qualità personale cui la legge attribuisce effetti giuridici in quanto individua un soggetto nella collettività sociale. Pertanto colui che nella stipulazione della vendita di determinate merci, si spaccia come rappresentante della ditta conosciuta dall'altro contraente commette il reato di sostituzione di persona, il quale fa appunto riferimento alle qualità giuridicamente rilevanti nella sfera

soggettiva. (Cass. pen., 2000, 1275)